

TI_GERICHTE 36.2001.26 vom 19. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.26

FR: TI_GERICHTE 36.2001.26 du 19 février 2001

IT: TI_GERICHTE 36.2001.26 del 19 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo competente dell'organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie. (cpv. 3) Nel concreto caso l'interpretazione della norma data dall'UAM nella decisione oggetto di reclamo dapprima e dall'IAS a seguito del reclamo di _____ va sostanzialmente condivisa. In merito la giurisprudenza è praticamente inesistente. D'altro canto la dottrina non appare maggiormente esplicita nell'indicare le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 2 LAMal cui il Consiglio Federale ha dato seguito con l'adozione dell'OAMal, in particolare l'art. 6 citato. Eugster (Krankenversicherung in Koller/Müller/Rhinow/ Zimmerli Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Helbing & Lichtenhanhn, Basilea, pag. 14) e Alfred Maurer (Das neue Krankenversicherungsrecht, Helbing & Lichtenhanhn, Basilea, pag. 36) non indicano nulla di più dettagliato se non il termine della legge. Unicamente Maurer rinvia alla sentenza pubblicata in DTF 98 V 182 riferita comunque all'AVS. L'art. 6 cfr. 1 OAMal prevede sostanzialmente che i funzionari di organizzazioni internazionali, delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari in Svizzera non sono soggetti all'obbligo di assicurazione. Il capoverso 3 della medesima norma permette agli ex funzionari delle organizzazioni internazionali di prolungare, a richiesta specifica, l'esenzione dall'obbligo di copertura implicitamente ritenendo la presenza in territorio elvetico degli stessi. Sostanzialmente dunque i funzionari di organizzazioni internazionali attivi in territorio elvetico sono di principio esentati dall'obbligo di assicurazione, fatta salva la possibilità di domandare di essere assoggettati alla stessa, mentre per gli ex funzionari ed i loro famigliari, a fronte di una "copertura equivalente" a quella della LAMal, è data la possibilità di ottenere l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione per la copertura di base. Il testo della norma va interpretato letteralmente e secondo la sua ratio, con il parallelo esame del cpv. 2 dell'art. 6 OAMal. Appare quindi chiaro ed esplicito il riferimento territoriale alla Svizzera. In sostanza la norma (cpv. 3), e dunque l'esenzione dall'obbligo dell'assicurazione (e quindi l'esclusione dalla cerchia delle persone solidali), trova applicazione per gli ex funzionari internazionali che risiedono in Svizzera e che, per detta loro presenza sul nostro territorio nazionale sarebbero di principio soggetti all'assicurazione obbligatoria. Gli stessi possono beneficiare dell'esenzione – ad esplicita richiesta – a condizione di vantare copertura equivalente a quella voluta dalla LAMal. Per i famigliari dei funzionari, rispettivamente dei membri delle missioni

diplomatiche permanenti e delle sedi consolari, l'esenzione (fatta salva l'adesione ad esplicita richiesta) avviene se essi accompagnano il funzionario rispettivamente il membro della missione o della sede consolare. Qualora si tratti di ex funzionari di organizzazioni internazionali la ratio della norma vuole che gli stessi accompagnino in Svizzera il beneficiario del diritto di postulare l'esenzione dall'obbligo dell'assoggettamento alla LAMal. 2.7. Nel concreto caso _____ vive a _____ mentre il di lei padre, come accertato pertinentemente dall'UAM, non risiede (circostanza questa non contestata dalla ricorrente) nella nostra nazione. Già per questo motivo l'esenzione richiesta da _____ non può essere accolta ed il ricorso va definitivamente respinto. Da osservare che, come già evidenziato nei paragrafi che precedono, _____ non risulta beneficiare di una copertura assicurativa – con la _____ – “equivalente” (art. 6 cpv. 3 OAMal) a quella garantita dalla LAMal, già per il limitato grado di rimborso garantito dallo statuto della _____. Il gravame va quindi respinto. Le spese della procedura vengono poste a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.